



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 98 del 09 FEB 2023

OGGETTO: rinnovo di convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per consulenze e visite infettivologiche e per la partecipazione alle attività del Comitato di Controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) dell'ASST Gaetano Pini -CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 09 FEB 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie da ATS/ASST Regione" dei Bilanci degli esercizi 2023 - 2024 - 2025, pari a complessivi € 19.800,00 così suddivisi:
 - € 6.600,00= per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - € 6.600,00= per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024;
 - € 6.600,00= per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 98 del 09 FEB 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di *"stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari"*, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 2, lett. a), L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006, come sostituito dalla L.R. n. 14 del 06 agosto 2010 e successivamente modificato dalla L.R. n. 22 del 27 novembre 2020, che stabilisce che gli enti appartenenti al Sistema regionale svolgano reciprocamente tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Premesso che:

- tra l'Azienda e l'ASST Fatebenefratelli Sacco intercorre, senza soluzione di continuità, un consolidato rapporto convenzionale avente ad oggetto l'erogazione di visite specialistiche di infettivologia in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini -CTO, da ultimo rinnovato con deliberazione n. 735 del 23.12.2020, per il biennio 2021 - 2022;
- nell'ambito delle prestazioni oggetto di convenzione rientra la partecipazione dello specialista infettivologo, in qualità di membro esterno, alle attività peculiari del Comitato per il controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) dell'ASST Gaetano Pini- CTO, istituito nel 2004 con il compito di pianificare le misure di prevenzione e contrasto delle infezioni nosocomiali correlate all'assistenza;
- con nota e-mail del 23.11.2022, in vista della scadenza contrattuale al 31.12.2022, l'ASST Gaetano Pini - CTO ha richiesto all'ASST Fatebenefratelli Sacco la disponibilità alla prosecuzione del rapporto di collaborazione di che trattasi, alle medesime condizioni economiche, a tutt'oggi persistendo la necessità di avvalersi della collaborazione di altre strutture sanitarie, in assenza di dirigenti medici specializzati in tale disciplina;
- con nota e-mail del 12.12.2022, l'ASST Fatebenefratelli Sacco si è resa disponibile a rinnovare la convenzione, allegando altresì uno schema di convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 98 del 09 FEB 2023

Dato atto che:

- lo schema di convenzione è stato integrato e modificato sulla base delle indicazioni pervenute dalle Direzioni Mediche di Presidio, come da corrispondenza agli atti;
- in data 16.12.2022, il predetto testo convenzionale, con validità dal 01.01.2023 al 31.12.2025, è stato condiviso con l'ASST Fatebenefratelli Sacco e dalla stessa adottato con deliberazione n. 91 del 20.01.2023;

Visto il testo di convenzione concordato tra gli Uffici competenti, che prevede, tra l'altro:

- per l'ASST FBF Sacco l'impegno ad effettuare, con il proprio personale dipendente della SC Malattie Infettive I, le prestazioni di seguito descritte:
 - consulenze e visite infettivologiche per un numero indicativo massimo di n. 15 accessi mensili, per un totale indicativo di n. 12 visite al mese della durata di circa 30/60 minuti ciascuna, su chiamata da parte dell'ASST Gaetano Pini - CTO;
 - attività in materia di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere per mezzo di un proprio Dirigente medico quale membro esterno alle attività del Comitato di controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) dell'ASST Gaetano Pini - CTO, per un impegno stimato di n. 1 accesso annuo di circa 2/3 ore ciascuno;
- per l'ASST G. Pini -CTO l'impegno a corrispondere all'ASST FBF Sacco un compenso omnicomprendente lordo di € 120,00 per ora e per frazioni di ora, per ogni tipologia di prestazione;
- per entrambe le Parti l'impegno a:
 - garantire, per quanto di competenza, la copertura assicurativa contro i rischi di RCT, in relazione alle attività svolte dai professionisti incaricati;

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato in € 19.800,00, per l'intero triennio contrattuale, calcolato sullo storico delle prestazioni effettivamente rese nel corso del biennio precedente, viene annotato al conto di bilancio degli esercizi indicati nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole, in atti, del Direttore Sanitario;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di infettivologia da parte del personale dell'ASST Fatebenefratelli - Sacco;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 98 del 09 FEB 2023

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli - Sacco, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di infettivologia da parte del personale dell'ASST Fatebenefratelli - Sacco;
2. di dare atto che tale convenzione avrà validità ed efficacia dal 01.01.2023 sino al 31.12.2025;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;
4. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 19.800,00, è annotato al conto di Bilancio degli esercizi 2023/2024/2025 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Annalisa La Placa
(Atti n. 2022 - 1.1.3 / 4.7)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 98 del 09 FEB 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 09 FEB 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Tripodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZE E VISITE
INFETTIVOLOGICHE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL
COMITATO DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE (CIO).**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche "ASST FBF Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato, in esecuzione della deliberazione n. 91 del 20.01.2023

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita IVA 09320530968, (di seguito denominata anche "ASST G. Pini-CTO"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, ivi elettivamente domiciliata, in esecuzione della DGR n. XI/4538 del 15 aprile 2021;

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i

quali sono ricompresi anche gli enti del SSR, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

- l'ASST G. Pini-CTO intende avvalersi della professionalità e competenza dell'ASST FBF Sacco per l'esecuzione di consulenze e visite infettivologiche e per la partecipazione alle attività del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO);

- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

- la presente convenzione viene stipulata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4.4 delle Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti dell'Area Sanità approvate con DGR n. XI/3540 del 7 settembre 2020, agli artt. 114, 115, 1° comma, lettera d), e 117, commi 2 e 7, del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 e agli artt. 3 e 4 del Regolamento aziendale in materia approvato con deliberazione dell'ASST FBF Sacco n. 1167 del 9 agosto 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione ed obblighi dell'ASST FBF Sacco

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione, da parte dell'ASST FBF Sacco, di consulenze e visite infettivologiche e la partecipazione alle attività del CIO.

L'attività verrà effettuata da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso il P.O. Sacco, individuati dal Direttore della SC Malattie Infettive 1 in base alla disponibilità offerta dai medesimi, fuori dall'orario di lavoro e comunque fatte salve le

necessità di servizio che i dirigenti medici incaricati sono tenuti a prestare presso l'ASST FBF Sacco.

Articolo 3 - Obblighi dell'ASST G. Pini-CTO

I dirigenti medici incaricati svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST G. Pini-CTO, con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'ASST G. Pini-CTO si impegna a garantire che:

- le proprie strutture rispettino le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- gli impianti elettrici siano conformi a quanto disposto dalla legge n. 46/1990 e s.m.i.;
- le proprie strutture si attengano a quanto previsto e richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di assistenza sanitaria, con la conseguente assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dalle leggi sanitarie, civili e penali (es. possesso autorizzazione all'attività). Inoltre, l'ASST G. Pini-CTO si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST FBF Sacco.

Articolo 4 - Consulenze e visite infettivologiche

Nell'ambito della convenzione qui disciplinata i dirigenti medici collaborano di norma mediante un numero indicativo di 15 accessi mensili, per un totale mensile indicativo di n. 12 visite della durata di circa 30/60 minuti ciascuna, su chiamata.

Gli accessi saranno effettuati, di norma, nei giorni feriali e dovranno essere richiesti dall'ASST G. Pini-CTO come segue con le modalità e l'anticipo che sarà stabilito tra le parti.

Le prestazioni di consulenza devono essere effettuate al mattino, eventualmente al pomeriggio solo in caso di richieste di consulenze in urgenza.

A seguito della prima richiesta di consulenza, in presenza, il follow up potrà essere anche telefonico.

I professionisti della ASST FBF Sacco si impegnano ad un confronto mensile con la DMP dell'ASST G. Pini – CTO per segnalare casi meritevoli di discussione collegiale.

L'ASST G. Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di presenza comunicate dai dirigente medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presente convenzione.

A fronte dell'attività svolta, l'ASST G. Pini-CTO riconoscerà all'ASST FBF Sacco il compenso onnicomprensivo lordo di € 120,00= (Euro centoventi/00) per ogni ora di collaborazione, ed in proporzione per le frazioni di ora. Resta inteso che saranno oggetto di fatturazione esclusivamente gli accessi comunicati all'ASST FBF Sacco direttamente dall'Amministrazione dell'ASST Pini-CTO, con le modalità descritte al successivo Articolo 6. Il compenso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti. Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

Articolo 5 - Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere

L'ASST G. Pini-CTO si potrà avvalere delle competenze dei Dirigenti Medici, come sopra individuati presso la SC Malattie Infettive 1 del PO Sacco dell'ASST FBF Sacco, per l'effettuazione delle attività in materia di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere.

Un Dirigente Medico tra quelli individuati prenderà quindi parte, in qualità di membro esterno, al CIO dell'ASST G. Pini-CTO.

I professionisti della ASST FBF Sacco si impegnano a partecipare al Comitato Infezioni Ospedaliere anche per la stesura e la revisione delle procedure e del protocollo.

Per la partecipazione alle attività del Comitato si stima un impegno pari a n. 1 accesso annuo di circa 2-3 ore ciascuno. Gli accessi saranno effettuati, di norma, nei giorni feriali e dovranno essere richiesti dall'ASST G. Pini-CTO con le modalità e l'anticipo che sarà stabilito tra le parti una volta avviato il rapporto di collaborazione.

L'ASST G. Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di presenza comunicate dai dirigenti medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presente convenzione.

A fronte dell'attività svolta, l'ASST G. Pini-CTO riconoscerà direttamente all'ASST FBF Sacco il compenso onnicomprensivo lordo di € 120,00= (Euro centoventi/00) per ogni ora di collaborazione, ed in proporzione per le frazioni di ora.

Resta inteso che saranno oggetto di fatturazione esclusivamente gli accessi comunicati all'ASST FBF Sacco direttamente dall'Amministrazione dell'ASST Pini-CTO, con le modalità descritte al successivo Articolo 6.

Il compenso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti. Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

Articolo 6 - Fatturazione

La fatturazione avverrà su base mensile, sulla base dei riepiloghi mensili di cui agli articoli 4 e 5 trasmessi dall'ASST G. Pini-CTO, per il tramite delle proprie Strutture amministrative preposte, all'ASST FBF-Sacco.

Precisamente, l'ASST G. Pini-CTO si impegna a comunicare mensilmente l'avvenuta esecuzione degli accessi, relativi sia alle consulenze e visite parere infettivologiche, sia alla partecipazione al CIO, effettuati dai dirigenti medici inviati dall'ASST FBF Sacco, con l'indicazione della data e dell'orario degli accessi effettuati, ed a trasmettere detta certificazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati

gli accessi stessi, alla S.S. Libera Professione, Marketing e Convenzioni dell'ASST FBF Sacco al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.convenzioni@asst-fbf-sacco.it.

Esclusivamente sulla base di detta comunicazione, e in assenza di contestazioni, l'ASST FBF Sacco provvederà all'emissione delle fatture relative agli accessi.

Tutti i termini di pagamento si intendono entro 60 giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario, specificando nella causale la fattura di riferimento.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

All'atto dell'effettivo introito, l'ASST FBF Sacco provvederà ad erogare ai dirigenti medici interessati i compensi nella misura dovuta per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro, tramite le normali procedure stipendiali, nel rispetto della vigente normativa ed ai sensi della regolamentazione aziendale in materia.

Articolo 7 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2025, prendendo atto dell'attività eventualmente svolta dal 1° gennaio 2023 e con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, ovvero nel caso in cui sopravvengano esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 6. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione

Articolo 8 - Assicurazione

Le Parti concordano che la copertura assicurativa o le analoghe misure per responsabilità civile in relazione alle attività sanitarie svolte dai professionisti incaricati dell'ASST FBF Sacco per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sono a carico dell'ASST FBF Sacco.

L'ASST G. Pini-CTO garantisce la copertura assicurativa RC o le misure analoghe riferite alla propria attività, ivi compresi i danni per infortuni subiti dal personale della ASST FBF Sacco e imputabili alla stessa (a titolo esemplificativo: danni a cose o persone conseguenti a fattori organizzativi, strutturali, impiantistici, uso di strumentazione, ecc.).

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli).

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività fuori orario di servizio da parte dei dirigenti medici incaricati dell'ASST FBF Sacco, non è prevista la copertura INAIL.

Articolo 9 - Obbligo di riservatezza e di protezione dei dati personali

Nell'espletamento della presente convenzione, le parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE", o "GDPR") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Ai fini della presente Convenzione, "Dati Personali", "Dati Particolari", "Titolare" o "Titolare del Trattamento", "Interessato", "Responsabile" o "Responsabile del Trattamento" nonché "Trattamento" hanno il significato indicato nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche GDPR) e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'ASST G. Pini-CTO e l'ASST FBF Sacco si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dal GDPR nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di Dati Personali.

I dati personali e particolari raccolti dalle parti saranno trattati per le sole finalità strettamente connesse e strumentali alla stipula, alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale e saranno trattati da ciascun contraente in qualità di autonomo Titolare nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR.

Come da accordi intercorsi tra l'ASST G. Pini-CTO e l'ASST FBF Sacco, l'ASST G. Pini-CTO, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno ai singoli dirigenti medici dell'ASST FBF Sacco, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 10 - Clausola risoluti espressa

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex legge 190/2012 e dei Regolamenti aziendali di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dei Regolamenti aziendali da parte dei Contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Articolo 11 - Registrazione

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i., all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Pini-CTO, che verrà assolta virtualmente.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della legge n.

241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in legge n. 221/2012.